



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

A Direzioni Generali Territoriali
Uffici Motorizzazione Civile
CPA

e, p.c. Dipartimento per i trasporti e la navigazione
Ufficio di coordinamento
dip.trasporti@pec.mit.gov.it

Regione siciliana
Assessorato turismo comunicazione e trasporti
Servizio comunicazioni e trasporti
Dipartimento trasporti e comunicazioni
dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Mobilità trasporti e telecomunicazioni
Motorizzazione civile
regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it

Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione traffico e trasporti
motorizzazione@provincia.bz.it

Provincia autonoma di Trento
Motorizzazione civile
motorizzazione.civile@pec.provincia.tn.it

Regione Valle d'Aosta
Ufficio Motorizzazione
r.ducourtil@regione.vda.it

Oggetto: Aggiornamento delle disposizioni di cui alla circolare prot. n. 28231 del 13.9.2021, recante *“Requisiti dei Centri di controllo ex Legge 870/1986 ai fini del riconoscimento di idoneità per l'esercizio transitorio dell'attività di revisione secondo quanto previsto dall'art 80, comma 8 CdS e dal relativo Regolamento di esecuzione”* alle disposizioni del DM 15 novembre 2021 (GU n. 279 del 23.11.2021) come modificato dal DM 21 settembre 2023 (GU n. 258 del 4.11.2023)

Si fa seguito alla circolare prot. n. 28231 del 13.9.2021, recante *“Requisiti dei Centri di controllo ex Legge 870/1986 ai fini del riconoscimento di idoneità per l'esercizio transitorio dell'attività di revisione secondo quanto previsto dall'art 80, comma 8 CdS e dal relativo Regolamento di esecuzione”*, come modificata dalla circolare prot. n. 30302 del 1.10.2021.

Le istruzioni di cui alla citata circolare, tenendo in considerazione quelle che di lì a poco sarebbero state le disposizioni del DM 15 novembre 2021 (GU n. 279 del 23.11.2021), coerentemente declinavano i requisiti che,



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

in termini di locali ed attrezzature, dovevano essere posseduti dall'autorizzando Centro 870 per la revisione dei veicoli pesanti¹.

Come è noto, le disposizioni del citato DM 15 novembre 2021 sono state ampiamente modificate da quelle del DM 21 settembre 2023 (GU n. 258 del 4.11.2023) del quale, in particolare e limitatamente a quello che qui rileva:

- l'articolo 3-bis disciplina i requisiti che il centro di controllo privato deve comprovare ai fini dell'autorizzazione (che, per le definizioni poste dallo stesso decreto, deve intendersi all'esercizio dell'attività di revisione dei veicoli pesanti) da parte delle Province o Città Metropolitane;
- l'articolo 10 disciplina le modalità tecniche e amministrative delle operazioni di controllo dei veicoli pesanti, **le cui disposizioni sono da intendersi integralmente richiamate.**

Tanto premesso - anche a valle di alcune richieste di chiarimento pervenute a questa Direzione Generale sia circa l'interpretazione della circolare prot. n. 28231, sia circa la disciplina applicabile ad eventuali nuovi Centro 870² - si ritiene opportuno aggiornare con la presente le istruzioni della più volte citata circolare 28231 relativa ai requisiti dei Centri 870 ai fini del riconoscimento di idoneità per l'esercizio transitorio dell'attività di revisione dei veicoli pesanti, attualizzata alla disciplina vigente.

Resta evidente che, anche in coerenza con il principio *tempus regit actum*, dalle istruzioni che seguono non deriva alcuna nuova attività istruttoria sulle autorizzazioni di Centri 870 già emesse.

A) LOCALI

Ai fini dell'articolo 19 della legge n. 870/1986 nella presente circolare si intendono per "sedi esterne" le sedi predisposte da chi richiede l'autorizzazione ivi prevista e che:

- sono di proprietà del richiedente stesso oppure che gli sono messe a disposizione da parte di terzi in ragione di adeguato titolo che deve essere allegato all'istanza, in copia conforme all'originale;
- che sono state riconosciute idonee dall'UMC territorialmente competente per le attività di revisione dei veicoli pesanti.

Il **riconoscimento dell'idoneità della sede** è possibile a condizione che:

- 1) i locali dove sono posizionate le attrezzature siano coperti, anche mediante strutture amovibili, protetti dalle intemperie e aventi microclima idoneo allo svolgimento delle attività di revisione in completa sicurezza e confort ambientale, in quanto luogo di lavoro a norma del Dlgs 81/2008 e s.m.i.;

¹ ovvero che dovevano essere posseduti dal terzo che richiedeva l'autorizzazione a che presso la propria sede esterna potesse essere svolta attività di revisione dei veicoli motore, e loro rimorchi e semirimorchi, con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, se destinati al trasporto di merci non pericolose (ADR) o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP).

² si sottolinea infatti che l'articolo 19-bis del DM 15.11.2021, come vigente, non impedisce nuove autorizzazioni, ma dispone che tutti i Centri 870 possono continuare ad operare fino al diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale che dovrà determinare le tariffe per le operazioni di revisione dei veicoli pesanti svolte presso centri di controllo privati a ciò autorizzati.





Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

- 2) tali locali siano destinati esclusivamente alle operazioni di revisione dei veicoli pesanti, quando in corso, e separati da quelli eventualmente utilizzati per l'attività di autoriparazione. Conseguentemente le operazioni di revisione dei veicoli leggeri, ai quali eventualmente il soggetto richiedente sia già autorizzato, devono essere svolte in locali separati o in giornate diverse rispetto alle operazioni di revisione dei veicoli pesanti;
- 3) se indicato nel "documento di valutazione rischi" del richiedente, i locali del centro 870 siano dotati di un adeguato sistema di captazione e aspirazione dei fumi dei gas di scarico prodotto dai motori a combustione interna;
- 4) sia garantito il collegamento telematico con il CED del Ministero, mediante dotazioni informatiche idonee e adeguate al supporto dell'intera gestione dell'attività di trasmissione di dati e documenti relativi all'intero processo di revisione.

Ai fini della presentazione dell'istanza, qualora non già acquisita in atti dall'Ufficio dovrà altresì essere presentata una planimetria quotata in cui dovranno essere indicate, oltre alle dimensioni principali, l'altezza minima misurata all'intradosso dell'elemento di copertura e le dimensioni (larghezza e altezza) dei varchi di ingresso e uscita, unitamente all'ubicazione delle attrezzature fisse (prova freni e fossa d'ispezione, o ponte sollevatore, con banco prova-giochi integrato).

I locali devono avere le seguenti **dimensioni minime**:

- superficie totale non inferiore a 250 m², comprensiva del corpo di fabbrica principale e delle superfici dei locali ad uso ufficio, servizi ed altre pertinenze, che possono essere collocati anche in corpi di fabbrica distinti, purché all'interno dello stesso comprensorio³;
- corpo di fabbrica principale, ove è posizionata la linea, o le linee, di revisione con:
 - superficie non inferiore a 200 m² per ciascuna linea; larghezza lato ingresso non inferiore a 6 m; altezza non inferiore a 6,20 m se la linea è munita di ponte sollevatore, oppure non inferiore a 5,0 m se la linea è munita di fossa di ispezione; varchi per l'ingresso e l'uscita dei veicoli di larghezza e altezza non inferiori a 4,5 m.;
 - area di manovra esterna al corpo di fabbrica principale di superficie non inferiore a 600 m² comprensivi, eventualmente, anche delle superfici di aree di accumulo nella disponibilità dell'operatore autorizzato e situate nelle immediate vicinanze⁴, ovvero aree di disponibilità dell'operatore non

³ Ai sensi dell'art 3-bis, co. 2, lettera f), punto ii), il corpo di fabbrica principale, conforme alle dimensioni ivi previste (ed in particolare con superficie non inferiore a 200 m² per ciascuna linea di revisione), è destinato alla linea, o se del caso, alle linee di revisione.

I locali uso ufficio, i servizi e altre pertinenze, sono invece previsti dal punto i) della medesima lettera f), quale parte di una superficie totale (comprensiva anche del predetto corpo di fabbrica principale) non inferiore a 250 m².

È pertanto evidente che le superfici dei locali ad uso ufficio, servizi ed altre pertinenze non possono essere inclusi nei 200 m² di cui al punto ii).

⁴ L'area di manovra esterna è sostanzialmente funzionale alla sosta dei veicoli nel tempo precedente e successivo alle operazioni tecniche. Ne deriva che "l'immediata vicinanza" è un concetto da valutarsi in relazione alla concreta situazione, che deve garantire tale sosta e la possibilità di raggiungere l'officina in un tempo breve e funzionale al fluire delle operazioni. In tal senso potrebbe essere esclusa una distanza tale che comporti ad esempio una percorrenza eccessiva, e magari soggetta a traffico veicolare intenso, tale da determinare il rischio di interruzioni nel fluire del flusso delle





Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

necessariamente adiacenti al corpo di fabbrica principale e collegate con strade pubbliche o private sulle quali si abbia titolo al transito.

L'idoneità dei locali sarà inoltre comprovata, da parte del richiedente, con la presentazione della seguente documentazione:

- 1) copia conforme all'originale del certificato di agibilità con l'indicazione della destinazione d'uso rilasciata dall'Amministrazione competente, o copia della richiesta presentata alla stessa, avente una data di presentazione antecedente di almeno 45 giorni (DPR n. 425 del 22.04.1994) oppure certificazione rilasciata da un tecnico abilitato contenente il requisito di agibilità previsto ai sensi art. 221 della legge 1265/1934;
- 2) copia conforme all'originale del certificato di prevenzione incendi in corso di validità, rilasciato dal competente Comando Provinciale dei VV.F., qualora per le attività svolte nell'ambito della sede ricorra l'obbligo di detta certificazione in quanto rientranti fra quelle indicate nel D.P.R. n. 151/2011 e s.m.i. Ove non sussistano tali condizioni, il titolare/legale rappresentante del richiedente potrà presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nei locali sono rispettate le normative di prevenzione incendi e che per le attività ivi svolte non ricorre l'obbligo del possesso del certificato di prevenzione incendi;
- 3) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal titolare/legale rappresentante del richiedente, con la quale quest'ultimo, nella sua qualità di datore di lavoro, dichiara che nei locali sono rispettate le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008 ed è stato redatto il documento di valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 28 dello stesso D.Lgs.;
- 4) copia conforme all'originale di stralcio del DVR, quale documento che tenga conto dei rischi connessi con l'attività e l'uso delle attrezzature impiegate dagli ispettori di revisione e che contempli le conseguenti misure di prevenzione e protezione.

B) ATTREZZATURE

L'autorizzando Centro 870 dovrà dimostrare di avere **in dotazione permanente** le attrezzature e strumentazioni di cui all'articolo 11 del DM 214/2017, e relativo allegato III.

In particolare, **alla data della vigente circolare**, l'autorizzando Centro 870 dovrà essere dotato dei sistemi di rilevamento di seguito descritti nei punti da 1 a 9, nel rispetto del principio di "*paragonabilità tecnica*", di cui alla circolare ministeriale prot. n. 36/1997 del 16.04.1997, delle apparecchiature da impiegare nelle "sedi esterne" che qui rilevano rispetto a quelle installate nei centri operativi di questa Amministrazione:

- 1) **prova-fari**;
- 2) **fonometro**, dotato di calibratore acustico utilizzabile anche in esterno se il rumore di fondo è inferiore a 10 db rispetto al valore rilevato (UNECE 28);
- 3) **opacimetro**;
- 4) **analizzatore gas di scarico**;

operazioni tecniche. Saranno quindi rilevanti una serie di fattori oggettivi, non determinabili a priori se non nella *ratio* sopra espressa.



MIT

dg.mot@pec.mit.gov.it
segreteria.dgmot@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

- 5) **contagiri**;
- 6) **banco prova-giochi** per veicoli di m.c.p.c.> 3,5 t, conforme alle prescrizioni di cui al D.D. n. 330 del 21 agosto 2023 *“Omologazione attrezzatura prova-giochi per veicoli pesanti ed approvazione attrezzatura OBD”*.
- 7) **banco prova-freni** conforme al capitolato tecnico di omologazione di cui al D.D. 19.9.2011 n. RD607, secondo quanto previsto dalla circolare prot. n. 26248 del 19.9.2011 e banco prova freni conforme al capitolato tecnico di omologazione di cui al D.D. 7.9.2005 n. 1699/404;
- 8) **ponte sollevatore fisso** (approvato ISPESL, munito di certificato di riconoscimento e certificato di origine), **o fossa d'ispezione**, così come previsto dalla Direttiva n. 2014/45/UE come recepita dal DM 214/2017. Entrambi i sistemi, a seconda della soluzione adottata, dovranno essere integrati con l'apparecchiatura prova-giochi di cui al precedente punto 6).

La **fossa d'ispezione** dovrà essere realizzata conformemente alla norma UNI 9721:2009, a cui si rimanda per l'integrale applicazione, e rispettare i seguenti parametri dimensionali:

- lunghezza non inferiore a 6,00 metri;
- larghezza non inferiore a 0,65 m e non superiore a 0,75 m (p.to 7.1 della norma UNI 9721:2009);
- profondità non inferiore ad 1,80 m (p.to 7.2 della norma UNI 9721:2009).

Ai sensi della citata UNI 9721:2009, inoltre:

- le fosse di ispezione prive di accesso laterale che, per la loro lunghezza, non consentano una rapida evacuazione del personale con veicolo in posizione di controllo, non saranno ritenute idonee per motivi di sicurezza;

- *“ogni fossa deve essere dotata di almeno 2 accessi principali con distanza massima di 50 m. Per le fosse di lunghezza minore di 15 m uno dei due accessi può essere di tipo secondario”*. Pertanto, nel caso di una fossa d'ispezione priva di accesso laterale, quando, durante le attività di revisione, il complesso veicolare di lunghezza massima (18,75 m) sarà posizionato al di sopra della fossa, almeno una delle due uscite dovrà essere libera da ostacoli e pienamente accessibile.

Le fosse di ispezione, inoltre, dovranno essere dotate di ogni accorgimento costruttivo che prevenga il pericolo di possibile caduta accidentale nelle stesse (ad esempio griglie di copertura semoventi, coperture parziali o totali con elementi resistenti al peso dei veicoli, ecc.).

- 9) **sistema di rilevamento dei dati ambientali** (pressione, umidità relativa, temperatura e intensità del vento).

L'attrezzatura dovrà:

- essere installata a norma del Dlgs 81/2008 e s.m.i. e con connessioni elettriche conformi a norma CEI, a seconda della data di installazione;
- rispondere al modello di tipo omologato secondo il D.M. n. 628/96 e la circolare prot. n. 88/95 del 6.9.1999 e s.m.i.

La sussistenza dei **requisiti metrologici** posseduti dalle attrezzature di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7) sarà certificata dai relativi libretti metrologici in dotazione, aggiornati periodicamente in occasione della verifica annuale/occasionale e messi a disposizione sia dell'UMC che dell'Ispettore.

B.1) CENTRI DI CONTROLLO DOTATI DI ATTREZZATURE MOBILI



MIT

dg.mot@pec.mit.gov.it
segreteria.dgmot@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

Fermo restando le prescrizioni di cui alla lettera A) LOCALI, è possibile autorizzare Centri 870 dotati di attrezzature mobili, intendendosi per tali **una o più delle attrezzature di cui alla lettera B) punti 1), 2), 3), 4), 5) e 7)** a condizione che l'utilizzo delle stesse, ai fini delle operazioni tecniche di revisione dei veicoli pesanti, garantisca che l'ispettore possa eseguire tutte le prove eseguibili con le corrispondenti attrezzature fisse.

Inoltre, è richiesto che le attrezzature mobili:

- 1) siano di proprietà del richiedente stesso oppure che gli siano messe a disposizione da parte di terzi in ragione di adeguato titolo, conservato e mantenuto aggiornato dal Centro 870 e messo a disposizione sia dell'UMC che dell'ispettore;
- 2) siano installate a norma del Dlgs 81/2008 e s.m.i. e con connessioni elettriche conformi a norma CEI, a seconda della data di installazione.

Restano confermate integralmente le disposizioni di cui ai punti 6, 8 e 9 della lettera B).

Le disposizioni in contrasto con quelle rese nella presente sono abrogate.

(ing. Pasquale D'Anzi)

Firmato digitalmente da:
PASQUALE D'ANZI
Organizzazione: MINISTERO
INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI-DIP. TRASPORTI
Data: 14/06/2024 12:01:19



MIT

dg.mot@pec.mit.gov.it
segreteria.dgmot@mit.gov.it